



**COMUNE DI MOLFETTA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI BARI**  
**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 05**

**del 26/01/2018**

**Oggetto: Revisione della disciplina della riscossione dei tributi e delle entrate comunali – modifiche ai vigenti:**

- **Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzione di pagamento;**
- **Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie;**
- **Regolamento per la disciplina della IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 04/09/2014.**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di gennaio con inizio alle ore 16,40 e prosieguo, nella Casa Comunale e nella solita Sala delle adunanze del Consiglio, in seguito a convocazione del 19/01/2018 prot. n. 3832, si é riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di 1<sup>a</sup> convocazione, sotto la presidenza del Consigliere Comunale, Sig. Nicola Piergiovanni – Presidente e con l'assistenza del Segretario Generale dott. ssa Irene Di Mauro.

Risultano presenti al momento dell'esame del provvedimento in oggetto i seguenti Componenti il Consiglio Comunale:

MINERVINI Tommaso

- SINDACO -

Presente

Consiglieri		Consiglieri	
PIERGIOVANNI NICOLA	Presente	SALVEMINI GIACOMO	Presente
DE GIOIA MADDALENA	Presente	ANCONA ANTONIO	Presente
FACCHINI GIOVANNI	Presente	TRIDENTE LUIGI	Presente
DE NICOLO' GIUSEPPE	Presente	DE BARI ISABELLA M. R.	Presente
LA FORGIA NICOLA	Presente	CASTRIOTTA ANNA SARA	Presente
RAGNO PAOLO	Presente	PISANI ANTONIO	Presente
SPADAVECCHIA VINCENZO	Presente	SPADAVECCHIA FULVIO O.	Presente
DE CANDIA SERGIO	Presente	AMATO GIUSEPPE	Presente
DE ROBERTIS DARIO	Presente	MINUTO ANNA CARMELA	Assente
BALESTRA GIUSEPPE	Presente	PORTA GIOVANNI	Assente
SECCHI ROSALBA ANNA	Presente	ZAZA ANTONELLO	Presente
BINETTI PANTALEO	Presente	NATALICCHIO PAOLA	Presente

Presenti n. 23 – Assenti n. 02

Sono presenti in aula gli Assessori: Azzollini Gabriella, Allegretta Serafina, Germano Carmela, Balducci Ottavio, Caputo Mariano e Mancini Pasquale.

Il Presidente, visto che il numero degli intervenuti è legale per poter validamente deliberare in prima convocazione, dichiara aperta la seduta.

E' altresì presente in aula la P.O. della UOC Tributi Luciano Drago.

### IL PRESIDENTE

Prosegue con i lavori e passa alla trattazione del 5<sup>^</sup> punto all'odg relativo alle modifiche regolamentari sulla disciplina della riscossione dei tributi e passa la parola al Sindaco per relazionare in merito, il cui intervento è riportato nel separato verbale di seduta.

Seguono i seguenti interventi dei consiglieri comunali:

- per chiarimenti: Zaza, Pisani, Natalicchio e intervento del consigliere Tridente che illustra gli emendamenti proposti dalla Commissione consiliare
  - per discussione generale: Facchini
- interventi a cui vengono forniti i chiarimenti dalla P.O. dott. Luciano Drago, come riportati nel verbale reso a parte dell'odierna seduta consiliare.

Il Presidente, su richiesta del consigliere Pisani, sospende la seduta alle ore 19,08.

Alle ore 19,30 il Presidente invita il Segretario Generale ad effettuare l'appello dei consiglieri che registra il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 21

Consiglieri assenti n. 4 (De Candia, Balestra, Minuto e Porta)

per cui il Presidente, verificata la presenza del numero legale dei consiglieri, dichiara valida la seduta e prosegue con i lavori.

Il Presidente passa la parola ai consiglieri Zaza e Spadavecchia F. i quali propongono i seguenti emendamenti:

- Zaza: sostituire nella proposta di deliberazione nelle parti relative alle riduzioni e con riferimento al dispositivo alla lettera C) relativa alle riduzioni "€ 5,00 per ogni 8.000 punti" in "€ 2,50 per ogni 4.000 punti"
- Spadavecchia: cassare il comma 5 della lettera B) del dispositivo relativo alla fidejussione eliminando la previsione di rilascio della fidejussione

ed enuncia gli emendamenti proposti ed accolti dalla 4<sup>^</sup> Commissione consiliare, su cui è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei revisori, nei seguenti:

- 1) All'art. 4 – comma 1 dopo le parole "o il rigetto dell'istanza" inserire le parole "entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto"
- 2) All'art. 18 – comma 2 - Dilazioni di pagamento – aumentare il numero delle rate da 12 a 18
- 3) All'art. 18 – comma 5 – aumentare l'importo di € 10.000,00 nell'importo di € 25.000,00 per la presentazione della garanzia per il riconoscimento del beneficio di rateizzazione.

Posti in votazione gli emendamenti si registrano i seguenti esiti:

- 1) Emendamento Zaza: Consiglieri presenti: 23-Votanti: 18-Astenuti: 5-Voti favorevoli 2-Voti contrari 16
- 2) Emendamento Spadavecchia F.: Consiglieri presenti: 23-Votanti: 21-Astenuti: 2-Voti favorevoli 5-Voti contrari 16
- 3) Emendamenti 4<sup>^</sup> Commissione consiliare:
  - a. Art. 4: Consiglieri presenti: 23-Votanti: 16-Astenuti: 7-Voti favorevoli 16
  - b. Art. 18 c.2: Consiglieri presenti: 23-Votanti: 16-Astenuti: 7-Voti favorevoli 16
  - c. Art. 18 c.5: Consiglieri presenti: 23-Votanti: 16-Astenuti: 7-Voti favorevoli 16.

Pertanto, visto l'esito delle votazioni, il Presidente proclama non approvati gli emendamenti dei consiglieri Zaza e Spadavecchia e approvati gli emendamenti della 4<sup>^</sup> Commissione consiliare.

Quindi,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

- l'art. 6-ter del decreto legge n. 193 del 2016, convertito con legge n. 225 del 2016, epigrafato – “ per la Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali”, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016;
- in attuazione della facoltà prevista dal predetto dettato normativo, con provvedimento del Commissario Straordinario n° 08 del 19/01/2017 è stato approvato il relativo Regolamento.

**Rilevato** che il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con la legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili", all'art. 1, comma 11-quater:

- estende tale facoltà di definizione con riferimento ai provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati entro il 16 ottobre 2017;
- dispone che la delibera del Consiglio comunale per la relativa nuova disciplina è da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione; pertanto, nel caso di specie, il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 05/02/2018 atteso che la predetta Legge di conversione n° 172/2017 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2017;
- richiama espressamente la disciplina di cui al predetto art. 6-ter del D.L. n. 193/2016.

**Considerato** che la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, in quanto quest'ultimo ottiene una riduzione significativa del debito grazie alla eliminazione delle sanzioni.

**Ritenuto** pertanto di modificare il vigente regolamento comunale, approvato con provvedimento del Commissario Straordinario n° 08 del 19/01/2017 per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento come da dettaglio seguente:

all'art. 1, dopo le parole “n. 639” sono inserite le parole “e dell'art. 1, comma 11-quater del decreto legge 16 ottobre 2017 n. 148 coordinato con la Legge di conversione 4 dicembre 2017, n° 172 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria”

all'art. 2 le parole “ negli anni dal 2000 al 2016” sono sostituite con “*eseguita entro il 16 ottobre 2017*”

all'art. 3 le parole “settembre 2017” sono sostituite con “*giugno 2018*”

all'art. 4 comma 1 dopo le parole “o il rigetto dell'istanza” sono inserite le parole “*entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto*”

all'art. 4 comma 2 dopo le parole “ai seguenti criteri” sono inserite le parole “*,compatibilmente con il limite massimo di cui all'art. 3 comma 3 del presente regolamento*”.

**Premesso**, altresì, che l'art. 18 del vigente regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie, approvato con delibera C.C. n° 80/2002 che disciplina le dilazioni di pagamento per i debiti di natura tributaria, richiama espressamente il D.P.R. 602/1973 e consente dilazioni di pagamento per i debiti di natura tributaria per la durata massima di 24 mesi.

**Dato atto** che la nuova disciplina afferente le dilazioni di pagamento di cui all'art. 19 del predetto D.P.R. 602/1973, come modificato dall'articolo 13 bis del D.L. 24/06/2016 n. 113 ed in vigore dal

21/08/2016 consente di ripartire il pagamento delle somme iscritte a ruolo sino ad un massimo di 72 rate.

**Considerato** che la concessione di rateazioni di pagamento costituisce strumento efficace per l'Ente per il reperimento delle risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi programmati e contestualmente agevola il cittadino contribuente impossibilitato al versamento in unica soluzione.

**Ritenuto** pertanto di modificare il vigente regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie, approvato con delibera C.C. n° 80/2002 sostituendo integralmente il testo di cui all'art. 18 – dilazioni di pagamento con il seguente:

1. *Per i debiti riferiti ad atti emessi dalla U.O.C. Fiscalità Locale, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602, possono essere concesse, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, rateazioni di pagamento, con applicazione degli interessi nella misura di cui all'art. 19-bis.*
2. *Il debito è ripartito in rate mensili di pari importo nel rispetto di uno dei seguenti limiti:*

<i>entità del debito</i>	<i>numero massimo rate</i>	<i>importo minimo rata</i>
<i>fino a € 3.600</i>	<i>18</i>	<i>€ 40,00</i>
<i>oltre € 3.600 e fino a € 21.600</i>	<i>36</i>	<i>€ 200,00</i>
<i>oltre € 21.600</i>	<i>72</i>	<i>€ 600,00</i>
3. *Qualora la situazione di obiettiva difficoltà derivi da cause soggettive, può essere concesso, su istanza di parte, un piano straordinario di rateazione. In tale ipotesi il limite indicato quale numero massimo di rate è incrementato del 50 % e l'importo minimo della singola rata è ridotto alla metà.*
4. *E' possibile chiedere la rateazione contemporanea del pagamento di più atti; in tal caso le soglie d'importo e numero massimo rate di cui al comma 2 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateazione.*
5. *Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateazione è superiore a € 25.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia, anche mediante polizza fideiussoria o assicurativa, che copra l'importo totale delle somme dovute per il periodo di rateizzazione e per il periodo di sei mesi dopo la scadenza dell'ultima rata; in alternativa il contribuente potrà comunque beneficiare della rateizzazione nel caso in cui provveda a versare anticipatamente il 20% dell'importo dovuto.*
6. *La garanzia non è necessaria qualora la rateazione è concessa su somme già oggetto di riscossione a mezzo ruolo affidato al Concessionario Agenzia delle Entrate – Riscossioni.*
7. *Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente Regolamento, ai fini della sola garanzia, il limite di cui al comma 4 deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere.*
8. *In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, derivante da cause soggettive, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, mediante concessione di un piano straordinario di rateazione, come disciplinato al comma 3. La proroga è concedibile solo se le rate scadute alla data di presentazione della richiesta di proroga sono integralmente saldate.*

**Visto** il vigente Regolamento per l'applicazione della IUC, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 04/09/2014, con particolare riferimento alla disciplina afferente le utenze domestiche di cui alla componente TARI.

**Vista** la Circolare n° 1/DF del 20/11/2017, prot. 41836/2017 contenente chiarimenti sull'applicazione della TARI con riferimento agli immobili che costituiscono pertinenze delle c.d. utenze domestiche come di seguito testualmente esplicitati:

*..... la quota fissa di ciascuna utenza domestica deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell'alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell'utenza stessa, mentre la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell'utenza e va sommato come tale alla parte fissa. Ciò chiarito, con riferimento alle pertinenze dell'abitazione appare corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell'utenza domestica .....Qualora, peraltro, i comuni abbiano adottato disposizioni il cui contenuto si riveli difforme rispetto ai criteri di calcolo in questa sede chiariti, si invitano gli stessi a procedere ai necessari adeguamenti delle proprie previsioni regolamentari..*

**Considerato**, altresì, conveniente:

- incentivare il conferimento in modo differenziato, presso le stazioni ecologiche, da parte delle utenze domestiche incrementando la riduzione massima di cui all'art. 56 comma 3 del vigente regolamento per la disciplina della IUC, componente TARI, da € 30,00 ad € 60,00 da riconoscere al contribuente nella misura di € 5,00 per ogni 8.000 punti;
- prevedere l'utilizzo della posta elettronica quale ulteriore modalità di trasmissione degli atti di pagamento, in alternativa alla posta semplice ovvero alla raccomandata A.R., in quanto consente notevole risparmio di spesa.

**Ritenuto** pertanto di recepire il predetto chiarimento MEF prot. 41836/2017 e gli intendimenti esplicitati al punto precedente procedendo con le necessarie modifiche al Regolamento IUC - componente TARI (deliberazione C.C. n° 22/2014) come di seguito specificate:

all'art. 48 – TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE, al comma 1, dopo le parole “*alla superficie dell'alloggio*” sono inserite le parole “*e dei locali che ne costituiscono pertinenze*”

all'art. 56 – RIDUZIONI, al comma 3 le parole “*€ 30,00*” sono sostituite da “*€ 60,00 da riconoscere al contribuente nella misura di € 5,00 per ogni 8.000 punti,*”

all'art. 60 – RISCOSSIONE, al comma 1 dopo le parole “*anche per posta semplice*” sono inserite le parole “*ovvero posta elettronica*” e, al comma 5, dopo le parole “*raccomandata A.R.*” sono inserite le parole “*ovvero PEC (posta elettronica certificata),*”

**Dato atto** che con le modifiche in precedenza esplicitate i predetti Regolamenti sono conformi alla normativa in materia ed appropriate alle necessità dell'Ente e dei cittadini contribuenti.

**Visti** i pareri dell'Organo di Revisione espressi con verbale del 19/01/2018 e verbale del 26/01/2018, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, resi ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000.

Stante la competenza del Consiglio Comunale ad adottare il presente atto, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i..

**Visti:**

- l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.
- il T.U.EE.LL., approvato con Decreto Legislativo n° 267/2000 e s.m.i.;
- il vigente Statuto dell'Ente;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente a.i. del Settore Programmazione Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;

Con votazione espressa per alzata di mano sulla presente deliberazione come sopra emendata dei consiglieri al momento della votazione e che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 21 (assenti Minuto, Porta, Balestra, De Candia)

Votanti n. 16

Astenuti n. 5 (consiglieri Natalicchio, Zaza, de Bari, Castriotta, Spadavecchia F.)

Voti favorevoli n. 16,

## DELIBERA

La parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

A. Al "Regolamento comunale per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzione di pagamento" approvato con provvedimento del Commissario Straordinario n° 08 del 19/01/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

all'art. 1, dopo le parole "n. 639" sono inserite le parole "*e dell'art. 1, comma 11-quater del decreto legge 16 ottobre 2017 n. 148 coordinato con la Legge di conversione 4 dicembre 2017, n° 172 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria*"

all'art. 2 le parole "*negli anni dal 2000 al 2016*" sono sostituite con "*eseguita entro il 16 ottobre 2017*"

all'art. 3 le parole "*settembre 2017*" sono sostituite con "*giugno 2018*"

all'art. 4 comma 1 dopo le parole "*o il rigetto dell'istanza*" sono inserite le parole "*entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto*"

all'art. 4 comma 2 dopo le parole "*ai seguenti criteri*" sono inserite le parole "*,compatibilmente con il limite massimo di cui all'art. 3 comma 3 del presente regolamento*".

B. Al "Regolamento comunale per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie", approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 80 del 08/02/2002 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n° 12 del 12/02/2007, il testo di cui all'art. 18 – dilazioni di pagamento è sostituito dal seguente:

1. *Per i debiti riferiti ad atti emessi dalla U.O.C. Fiscalità Locale, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973n. 602, possono essere concesse, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, rateazioni di pagamento, con applicazione degli interessi nella misura di cui all'art. 19-bis.*

2. *Il debito è ripartito in rate mensili di pari importo nel rispetto di uno dei seguenti limiti:*

<i>entità del debito</i>	<i>numero massimo rate</i>	<i>importo minimo rata</i>
<i>fino a € 3.600</i>	<i>18</i>	<i>€ 40,00</i>
<i>oltre € 3.600 e fino a € 21.600</i>	<i>36</i>	<i>€ 200,00</i>
<i>oltre € 21.600</i>	<i>72</i>	<i>€ 600,00</i>

3. *Qualora la situazione di obiettiva difficoltà derivi da cause soggettive, può essere concesso, su istanza di parte, un piano straordinario di rateazione. In tale ipotesi il limite indicato quale numero massimo di rate è incrementato del 50 % e l'importo minimo della singola rata è ridotto alla metà.*

4. *E' possibile chiedere la rateazione contemporanea del pagamento di più atti; in tal caso le soglie d'importo e numero massimo rate di cui al comma 2 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione. Nel caso in cui gli atti*

siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateazione.

5. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateazione è superiore a € 25.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia, anche mediante polizza fideiussoria o assicurativa, che copra l'importo totale delle somme dovute per il periodo di rateizzazione e per il periodo di sei mesi dopo la scadenza dell'ultima rata; in alternativa il contribuente potrà comunque beneficiare della rateizzazione nel caso in cui provveda a versare anticipatamente il 20% dell'importo dovuto.
6. La garanzia non è necessaria qualora la rateazione è concessa su somme già oggetto di riscossione a mezzo ruolo affidato al Concessionario Agenzia delle Entrate – Riscossioni.
7. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente Regolamento, ai fini della sola garanzia, il limite di cui al comma 4 deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere.
8. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, derivante da cause soggettive, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, mediante concessione di un piano straordinario di rateazione, come disciplinato al comma 3. La proroga è concedibile solo se le rate scadute alla data di presentazione della richiesta di proroga sono integralmente saldate.

C) Al Regolamento comunale per la disciplina della IUC – Imposta Comunale Unica” - componente TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 22 del 04/09/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

all'art. 48 – TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE, al comma 1, dopo le parole “alla superficie dell'alloggio” sono inserite le parole “e dei locali che ne costituiscono pertinenze”

all'art. 56 – RIDUZIONI, al comma 3 le parole “€ 30,00” sono sostituite da “€ 60,00 da riconoscere al contribuente nella misura di € 5,00 per ogni 8.000 punti,”

all'art. 60 – RISCOSSIONE, al comma 1 dopo le parole “anche per posta semplice” sono inserite le parole “ovvero posta elettronica” e, al comma 5, dopo le parole “raccomandata A.R.” sono inserite le parole “ovvero PEC (posta elettronica certificata,)”.

Quindi, su proposta del consigliere De Nicolò,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**CON VOTAZIONE** espressa per alzata di mano che dà il seguente esito:


Consiglieri presenti	n. 21 (assenti Minuto, Porta, Balestra, De Candia)
Votanti	n. 16
Astenuti	n. 5 (consiglieri Natalicchio, Zaza, de Bari, Castriotta, Spadavecchia F.)
Voti favorevoli	n. 16,

### DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del disposto dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Dirigente del II Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità a.i. esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000.

Dirigente del II Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità a.i.  
Dott.ssa Irene di Mauro

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Irene di Mauro', written over the printed name.



## VERBALE

Il giorno 19 (diciannove) del mese di Gennaio dell'anno 2018 i sottoscritti:

DOTT. ERMETE ALESSIO EPICOCO

DOTT. BRESCIA PAOLO GERARDO

DOTT. BRAMATO COSIMO MARCO

nominati revisori del comune di MOLFETTA con deliberazione del commissario straordinario, n. 129 del 04/05/2017 a seguito dell'estrazione avvenuta in data 01/03/2017, presso la Prefettura di Bari ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno n. 23 del 15/02/2012, hanno esaminato la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale avente ad oggetto: **"REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE COMUNALI – MODIFICHE AI VIGENTI:**

- **REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO;**
- **REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE;**
- **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 04/09/2014."**

Di seguito il Collegio esaminerà le modifiche a ciascun regolamento di cui sopra.

A)

### **REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO**

Il succitato regolamento è stato approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 19/01/2017.

La legge 4 dicembre 2017, n. 172. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 all'art. 1 comma 11 quater statuisce che:

*Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Alla definizione di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 -ter, ad esclusione del comma 1, del Decreto. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96*

Le modifiche proposte al *Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzione di pagamento*, sono conformi al succitato dettato normativo.

B)

## **REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

Il succitato regolamento è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 2002. Il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160 all'art. 13 bis statuisce che:

1. *Il debitore decaduto alla data del 1° luglio 2016 dal beneficio della rateazione prevista dall'articolo 19, commi 1, 1-bis e 1-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concessa in data antecedente o successiva a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, può nuovamente rateizzare l'importo, sino ad un massimo di 72 rate, fatti salvi i piani di rateazione con un numero di rate superiori a 72 già precedentemente approvati, anche se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data non siano state integralmente saldate. La nuova richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1-quater e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Si decade dalla rateazione di cui al presente comma al mancato pagamento di due rate, anche non consecutive.*
2. *Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano anche alle dilazioni concesse, a qualsiasi titolo, in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.*
3. *Il debitore decaduto in data successiva al 15 ottobre 2015 e fino alla data del 1° luglio 2016 dai piani di rateazione, nelle ipotesi di definizione degli accertamenti di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, o di omessa impugnazione degli stessi, può ottenere, a semplice richiesta, da presentare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la concessione di un nuovo piano di rateazione anche se, all'atto della presentazione della richiesta stessa, le rate eventualmente scadute non siano state saldate.*
4. *All'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, le parole: «di importo superiore a cinquantamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «di importo superiore a 60.000 euro».)*

Le modifiche proposte al *Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie*, sono conformi al succitato dettato normativo.

C)

### REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC

Il succitato regolamento è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 04/09/2014.

La circolare del MEF – DIPARTIMENTO DELLE FINANZE – DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE n. 1 D/F Prot. N. 41836/2017 avente ad oggetto: **“Chiarimenti sull'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). Calcolo della parte variabile”** statuisce che:

*“la quota fissa di ciascuna utenza domestica deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell'alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell'utenza stessa, mentre la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell'utenza e va sommato come tale alla parte fissa. Ciò chiarito, con riferimento alle pertinenze dell'abitazione appare corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell'utenza domestica... i regolamenti comunali di disciplina della TARI in molti casi non contengono un'espressa e univoca previsione in ordine alle concrete modalità di calcolo della tassa nell'ipotesi di cui si tratta, potendosi manifestare l'errore in sede di applicazione degli atti regolamentari ai fini dell'emissione degli inviti di pagamento che specificano le somme dovute per ogni utenza. Qualora, peraltro, i comuni abbiano adottato disposizioni il cui contenuto si riveli difforme rispetto ai criteri di calcolo in questa sede chiariti, si invitano gli stessi a procedere ai necessari adeguamenti delle proprie previsioni regolamentari.*

In sostanza l'errore riguarda l'applicazione errata della **quota variabile sia sulla superficie dell'abitazione che sulle pertinenze**; in questo metodo, nuclei familiari con stessi componenti e con immobili della stessa superficie si sono trovati a pagare importi differenti.

Come specificato nelle istruzioni del MEF,

*“Si deve ribadire che tale differenza di importi non trova un valido sostegno logico giuridico soprattutto se si osserva che le pertinenze come le cantine o le autorimesse non possono ragionevolmente essere contraddistinte da una potenzialità di rifiuti superiore a quella che si può attribuire alle abitazioni e che così procedendo il nucleo familiare, che costituisce un parametro per la definizione della parte variabile, verrebbe preso in considerazione due volte.”*

Tutto ciò premesso le modifiche proposte al *Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie*, sono conformi alle prescrizioni della suddetta circolare.

Qualora si dovessero riscontrare errori nel calcolo della quota variabile della Tari da parte del comune o del soggetto gestore del servizio di raccolta rifiuti, il contribuente può presentare domanda di rimborso per gli anni a partire dal 2014.

I rimborsi potranno essere richiesti dalla data di entrata in vigore della Tari mentre il problema del calcolo errato della quota variabile non riguarda la TARSU, per la quale non era prevista la ripartizione in quota fissa e variabile.

La domanda di rimborso dovrà essere presentata entro cinque anni dal giorno del versamento.

Si richiede formalmente all'Ente di comunicare periodicamente a codesto Collegio, l'andamento delle richieste di rimborso della quota variabile della Tari che dovessero pervenire dai contribuenti.

Ciò premesso, il Collegio

**esprime parere favorevole**


alla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale avente ad oggetto:

**“REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE COMUNALI – MODIFICHE AI VIGENTI:**

- **REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO;**
- **REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE;**
- **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 04/09/2014.”**

Terminati i lavori, è stato redatto, letto e approvato il presente verbale.

**IL COLLEGIO DEI REVISORI  
DOTT. ERMETE ALESSIO EPICOCO  
DOTT. PAOLO GERARDO BRESCIA  
DOTT. COSIMO MARCO BRAMATO**



## VERBALE

Il giorno 26 (VENTISEI) del mese di Gennaio dell'anno 2018, alle ore, 11.15 i sottoscritti:

DOTT. ERMETE ALESSIO EPICOCO

DOTT. BRESCIA PAOLO GERARDO

DOTT. BRAMATO COSIMO MARCO

nominati revisori del comune di MOLFETTA con deliberazione del commissario straordinario, n. 129 del 04/05/2017 a seguito dell'estrazione avvenuta in data 01/03/2017, presso la Prefettura di Bari ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno n. 23 del 15/02/2012, hanno esaminato gli emendamenti della commissione consiliare competente nella seduta del 25/01/2018, alla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale avente ad oggetto: **“REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE COMUNALI – MODIFICHE AI VIGENTI:**

- **REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO;**
- **REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE;**
- **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 04/09/2014.”**

Gli emendamenti, che si riportano integralmente di seguito, sono stati sottoposti all'esame di codesto Collegio in data odierna:

### N. 1

Al regolamento comunale per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzione di pagamento approvato con provvedimento del Commissario Straordinario n° 08 del 19/01/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

#### **ALL'ART. 4 COMMA 1**

Dopo le parole *“o il rigetto dell'istanza”* sono inserite le parole ***“entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto.”***

### N. 2

Al Regolamento comunale per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 80 del 08/02/2002 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n° 12 del 12/02/2007, il testo di cui all'art. 18 – dilazioni di pagamento è sostituito dal seguente:

#### **ALL'ART. 18 COMMA 2**

*Il debito è ripartito in rate mensili di pari importo nel rispetto di uno dei seguenti limiti:*

*entità del debito*

*numero massimo rate*

*importo minimo rata*

<i>fino a € 3.600</i>	<b>18 (anziché 12)</b>	€ 40,00
<i>oltre € 3.600 e fino a € 21.600</i>	36	€ 200,00
<i>oltre € 21.600</i>	72	€ 600,00

**N. 3**

**ALL'ART. 18 COMMA 5**

*Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateazione è superiore a € 25.000,00 (anziché € 10.000,00) il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia, anche mediante polizza fideiussoria o assicurativa, che copra l'importo totale delle somme dovute per il periodo di rateizzazione e per il periodo di sei mesi dopo la scadenza dell'ultima rata; in alternativa il contribuente potrà comunque beneficiare della rateizzazione nel caso in cui provveda a versare anticipatamente il 20% dell'importo dovuto.*

\* \* \*

Il Collegio rileva che gli emendamenti proposti non influiscono sugli equilibri di bilancio, non determinando variazioni alle entrate e alle spese, pertanto

**esprime parere favorevole**

agli emendamenti della commissione consiliare competente nella seduta del 25/01/2018, alla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale avente ad oggetto:

**“REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE COMUNALI – MODIFICHE AI VIGENTI:**

- **REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO;**
- **REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE;**
- **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 04/09/2014.”**

Alle ore 12.00, sono terminati i lavori, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**  
**DOTT. ERMETE ALESSIO EPICOCO**  
**DOTT. PAOLO GERARDO BRESCIA**  
**DOTT. COSIMO MARCO BRAMATO**



**DiKe - Digital Key**  
(Software per la firma digitale di documenti)

**Esito Verifica Firma**

**26 gennaio 2018**

File : C:/Users/Segretario/dikeTmpdir/VERBALE emendamenti regolamenti 26012018.pdf.p7m


Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 26/01/2018 13.43.46 (UTC Time)  
Algoritmo Digest : SHA-256  
Firmatario : ERMETE ALESSIO EPICOCO  
Ente Certificatore : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3  
Cod. Fiscale : PCCRTL61E12B180P  
Stato : IT  
Organizzazione : non presente  
Cod. Ident. : 14370706  
Certificato Sottoscrizione : SI  
Validità Cert dal: : 18/05/2015 00.00.00 (UTC Time)  
Validità Cert fino al: : 17/05/2018 23.59.59 (UTC Time)  
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa  
Data e Ora Firma : 26/01/2018 11.43.17 (UTC Time)

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 26/01/2018 13.43.46 (UTC Time)  
Algoritmo Digest : SHA-256  
Firmatario : PAOLO GERARDO BRESCIA  
Ente Certificatore : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3  
Cod. Fiscale : BRSPGR65P01F970D  
Stato : IT  
Organizzazione : non presente  
Cod. Ident. : 16209187  
Certificato Sottoscrizione : SI  
Validità Cert dal: : 12/12/2016 00.00.00 (UTC Time)  
Validità Cert fino al: : 12/12/2019 23.59.59 (UTC Time)  
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa  
Data e Ora Firma : 26/01/2018 11.11.54 (UTC Time)

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 26/01/2018 13.43.46 (UTC Time)  
Algoritmo Digest : SHA-256  
Firmatario : COSIMO MARCO BRAMATO  
Ente Certificatore : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3  
Cod. Fiscale : BRMCMM63P24I059E  
Stato : IT  
Organizzazione : non presente  
Cod. Ident. : 15842131  
Certificato Sottoscrizione : SI  
Validità Cert dal: : 04/08/2016 00.00.00 (UTC Time)  
Validità Cert fino al: : 04/08/2019 23.59.59 (UTC Time)  
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa  
Data e Ora Firma : 26/01/2018 11.22.04 (UTC Time)

IL PRESIDENTE DEL C.C.

- Nicola PIERGIONANNI -



IL SEGRETARIO GENERALE

- dott.ssa Irene DI MAURO -



### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune [www.comune.molfetta.ba.it](http://www.comune.molfetta.ba.it) dal giorno 15 FEB, 2018 per quindici giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Irene Di Mauro



### Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune [www.comune.molfetta.ba.it](http://www.comune.molfetta.ba.it) dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Irene DI MAURO

, li \_\_\_\_\_

---